

COMUNE DI FONTANELLATO

(Provincia di Parma)

REP. C.LE N. \_\_\_\_

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL

TEATRO COMUNALE DI FONTANELLATO

(CUP: H64J22000020001 - CIG: \_\_\_\_\_)

REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventidue, questo giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ in una Sala della Residenza Comunale di Fontanellato in P.zza G. Matteotti n. 1, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune di Fontanellato, autorizzato a rogare, ai sensi di legge, atti in forma pubblico-amministrativa a favore dell'Ente, sono personalmente comparsi i Signori:

- Alessandra Storchi nata a Milano (MI) il 09/02/1969, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Fontanellato, che interviene in questo atto nella sua qualità di Funzionario Responsabile del III Settore Area Tecnica, in forza di decreto del Sindaco n. 7 del 02 novembre 2021, esclusivamente in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune di Fontanellato (C.F. 00227430345), a questo espressamente autorizzato ai sensi di legge;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, ratificate le premesse narrative, rinunciando con il Mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n°140 del 17.10.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei seguenti lavori, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs.vo n°50/2016 e s.m.: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE DI FONTANELLATO (CUP: H64J22000020001), per un importo dei lavori da appaltare di € 223.221,66 (euro duecentoventitremiladuecentoventuno/66), di cui € 209.952,46 (euro duecentonovemilannovecentocinquantadue/46) oggetto dell'offerta di ribasso ed € 13.269,20 (euro tredicimiladuecentosessantanove/20) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a procedura \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del D.L. n°76/2020, espletata tramite \_\_\_\_\_ in ragione del criterio \_\_\_\_\_, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del III Settore Area Tecnica n° \_\_\_\_\_ in data \_\_.\_\_.2022, i lavori sono stati aggiudicati in favore della Ditta:

- \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) – P.IVA \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ %;
- che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti dall' art. 80 del D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m. in ordine al possesso dei requisiti generali, nonché gli accertamenti in ordine ai requisiti economico-finanziari attraverso il sistema AVCPASS dal portale ANAC;

TUTTO CIO' PREMESSO,

fra le Parti così come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al «Codice dei Contratti» (D.Lgs.vo n°50/2016 e s.m.).

##### Articolo 2 - Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta complessivamente a € \_\_\_\_\_

(diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), così ripartiti:

- a. € \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
- b. € 13.269,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato **“a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice e pertanto si procederà all'applicazione alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.**

##### Articolo 3 - Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché delle migliorie offerte in sede di gara.

L'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale. si intende come parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Fontanellato, all'indirizzo Piazza Matteotti n. 1, presso l'ufficio del Responsabile del III Settore Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento emesso dalla stazione appaltante presso la Tesoreria comunale Credit Agricole – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Ag. Fontanellato.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, in vigore dal 07/09/2010 e, in particolare, a:

a) utilizzare i seguenti conti correnti bancari, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, accesi:

- presso Banca \_\_\_\_\_ – Filiale di \_\_\_\_\_ - e così identificato IBAN: \_\_\_\_\_;
- presso Banca \_\_\_\_\_ – Filiale di \_\_\_\_\_ - e così identificato IBAN: \_\_\_\_\_;

b) ad effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento consentito dalla legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che deve riportare i seguenti codici:

- CUP: H64J22000020001
- CIG: \_\_\_\_\_;
- a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni le eventuali modifiche dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, che oggi vengono identificate come segue:
  - ✓ \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ – residente a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale rappresentante della ditta appaltatrice;
  - ✓ \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ – residente a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della ditta appaltatrice.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, i soggetti sopra identificati sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori saranno consegnati e inizieranno a seguito della stipula del contratto, ai sensi del Codice dei contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **130 (centotrenta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### Articolo 6 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_/\_\_\_).

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

### Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti del Codice dei Contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.

**Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto (art. 52),** quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### Articolo 9 - Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori è a misura ed è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del Codice dei Contratti o di speciali disposizioni normative intervenute in merito alla revisione prezzi.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso, in applicazione delle relative disposizioni del Codice dei Contratti.

#### Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

#### Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore verrà corrisposta, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione pari ad almeno il 20% dell'importo di contratto e fino a massimo il 30%, ai sensi dell'art. 35.18 del D.Lgs.vo n°50/2016 e s.m. alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n°31/2018 qualora l'impresa abbia almeno:

- sottoscritto il contratto d'appalto;
- allestito il cantiere con i bagni, l'eventuale baracca e il cartello di cantiere;
- delimitato l'area oggetto dei lavori;
- avviato le lavorazioni.

Il recupero dell'anticipazione avverrà in occasione del SAL corrispondente al finale.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare dello stato di avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori raggiunga o superi la soglia del 30% dell'importo contrattuale al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, ritenuta che verrà liquidata in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, ai sensi del Codice dei contratti e dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di

definitività dei medesimi, con scadenza non inferiore quindi a 24 (ventiquattro) mesi (art. 103.6 del D.Lgs.vo n°50/2016 e s.m.).

#### Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### Articolo 14 - Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### Articolo 16 - Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione prevista dal Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi del Codice dei Contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per materia.

### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi della vigente normativa è stato acquisito il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva), della ditta appaltatrice (Prot. n. INAIL \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2022 valido fino al \_\_/\_\_/2022, da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

#### Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.vo n. 81/2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore informa le lavorazioni eseguite in proprio, nonché le lavorazioni subappaltate al criterio della prevenzione degli incidenti e degli infortuni.

#### Articolo 19 - Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105.1 D.Lgs. n°50/2016.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### ART. 20 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'operatore economico è tenuto a redigere il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, e ne ha prodotto copia con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

#### *Oppure*

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono altresì tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla Stazione Appaltante, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'operatore economico ha assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68, e l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota delle assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari ad almeno il 30% per l'occupazione giovanile e 10% per l'occupazione femminile. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, della L. 29 luglio 2021, n.108, è prevista l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dai punti precedenti, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo, nella misura dello 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

L'appaltatore dovrà consegnare prima della fine dei lavori la documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

L'Amministrazione procederà a tale verifica, e quindi all'eventuale applicazione della penale, prima dell'erogazione della rata di saldo.

#### Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza fidejussoria emessa da \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_=.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo previsto dal Codice dei Contratti.

La garanzia, per il rimanente ammontare cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

#### Articolo 22 - Obblighi assicurativi.

Ai sensi del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/2022 rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ – Ag. \_\_\_\_\_, come segue:

- alla Sezione - A - partita 1 “Opere”, una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.;
- alla Sezione - A - partita 2 “Opere preesistenti”, una somma assicurata non inferiore a € 150.000,00;
- alla Sezione - A – partita 3 “Demolizione e sgombero”, una somma assicurata non inferiore a € 10.000,00;
- alla Sezione - B – “Responsabilità civile per danni causati a terzi”, una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- oltre a quanto previsto dallo schema tipo 2.3 è specificatamente prevista la copertura assicurativa per: danni a cose dovuti a vibrazioni, danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, danni a cavi e condutture sotterranee, per una somma assicurata per ogni sinistro non inferiore a € 20.000,00;

come da Capitolato Speciale d'appalto (art. 34).

Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, che si intendono qui integralmente trascritti e riportati, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relazioni illustrativa e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte eventualmente integrative al predetto piano;
- f) il piano operativo di sicurezza;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
- h) le polizze di garanzia
- i) il computo metrico estimativo.

### Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 207/2010 per quanto vigente e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

### Articolo 25 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti che, nel triennio precedente, in qualità di dipendenti comunali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a non instaurare rapporti contrattuali con ex dipendenti comunali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Fontanellato.

### Articolo 26 - Obblighi di comportamento

Le parti danno atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.3 del D.P.R. n. 2/2013 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", tra le cause di risoluzione del presente contratto rientra la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli

obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Fontanellato (adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014), per quanto compatibili; codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono direttamente disponibili sulla specifica sezione di Amministrazione Trasparente dell'Ente aggiudicatario.

#### Articolo 27 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per la Stazione Appaltante: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it;

b) per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

#### Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di rogito ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo, che si compone di 16 mezzi fogli, numerati da 1 a 16, occupati da scritturazione, che viene letto ai comparenti, approvato dalle parti interessate che lo hanno dichiarato in tutto conforme alle loro volontà e con me, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m., con firma digitale valida e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs.vo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL  
SETTORE AREA TECNICA  
Alessandra Storchi  
(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore  
\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Certificato firma digitale: \_\_\_\_\_  
N. di Serie: \_\_\_\_\_  
Validità firma digitale fino al \_\_\_\_\_

Certificato firma digitale: \_\_\_\_\_  
N. di Serie \_\_\_\_\_  
Validità firma digitale fino \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
UFFICIALE ROGANTE

\_\_\_\_\_  
*(firmato digitalmente)*

Certificato firma digitale: \_\_\_\_\_

N. di Serie \_\_\_\_\_

Validità firma digitale fino \_\_\_\_\_